



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 02/02/2018

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

L'anno **2018**, addì **02** del mese di **febbraio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è STRAORDINARIA

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale DINI VIVIANA

Risultano presenti all'appello nominale:

		Presenti/Assenti
TAGLIASACCHI ANDREA	SINDACO	Presente
BECHELLI CHIARA		Presente
SUFFREDINI SIMONETTA		Presente
TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE	VICE SINDACO	Presente
BIAGIONI CARLO		Presente
PEDRESCHI ALESSANDRO		Presente
PELLEGRINI ILARIA		Presente
BONDI FRANCOLINO	PRESIDENTE DEL	Presente
PELLEGRINETTI ALESSANDRO	CONSIGLIO	Assente
GADDI GADDO LUCIO		Assente
BIANCHINI SILVIA,MARIA,GIOVANNA		Presente
MASOTTI ANGIOLO		Presente
IACCONI PIETRO		Presente

E' presente altresì l'assessore esterno Raggi Pierluigi.

La seduta è pubblica.

Il Presidente BONDI FRANCOLINO riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE
Anno: 2018
Numero: 122

OGGETTO

PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ☐ che con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 22/12/2014. il comune di Castelnuovo di Garfagnana disponeva di aderire alla costituzione di una NEWCO, con capitale sociale interamente pubblico, ai fini dell'affidamento, con le modalità "*in house contract*" del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, sino alla subentro del gestore unico dell'ambito territoriale di "Toscana Costa", la cui procedura di individuazione è in fase di attuazione;
- ☐ che i comuni aderenti hanno costituito la società GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l., di seguito denominata G.E.A. S.r.l., come da atto ai rogiti Notaio Massimo CARRIERO di Pisa, repertorio n. 21860, raccolta n. 9061 registrato a Pisa il 16 febbraio 2015 al n. 796;
- ☐ che con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 05/03/2015 è stata approvata la convenzione ex art. 30 del TUEL e il regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società G.E.A. srl da parte degli enti soci, con scadenza 31/12/2017, in base al crono programma stabilito dall'Autorità Servizio Rifiuti ATO Toscana Costa, con la possibilità di proroga (art. 3.2) per espressa formale volontà dei soci;
- ☐ Che la relazione del Direttore dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" del 14/11/2017, chiarisce che a seguito della modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati e la definizione dei principi posti alla base dell'accordo inter-ambito, dai quali è derivata la necessità di un aggiornamento della documentazione tecnica di gara, in quanto il quadro di riferimento per i possibili concorrenti è risultato mutato soprattutto per l'assetto impiantistico dell'ambito, hanno determinato un inevitabile slittamento degli adempimenti previsti nel crono programma trasmesso alla Regione che prevedeva l'affidamento del servizio a far data del 01/01/2018,
- ☐ Che a seguito degli accadimenti avvenuti nel corso delle ultime sedute dell'Assemblea dell'Autorità, da parte di alcuni comuni dell'Ambito, che rimettere in discussione il percorso di individuazione del Gestore Unico fin qui intrapreso, che di fatto se non interromperà l'iter della gara, comporterà ulteriori dilazioni del crono programma, fino all'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'organo Amministrativo competente;

Considerato che:

che la società G.E.A. S.r.l. ha per oggetto sociale (art. 7 dello Statuto) la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività e i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento, al trattamento, allo stoccaggio, al recupero e al riciclo dei rifiuti e di tutte le attività ad essi connessi ivi comprese le attività di bonifica, ripristino ambientale e di igiene urbana;

che la normativa vigente – ed in particolare i commi 1), 2), 4) e 5) dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – prevede che gli enti locali possono affidare, anche in forma associata, l'erogazione di servizi di interesse generale e, nello specifico, di servizi pubblici locali, a persone giuridiche di diritto privato (cosiddetto affidamento *in house*) a condizione che gli enti locali medesimi, titolari del capitale sociale, esercitino sulla persona giuridica partecipata un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;

che per “controllo analogo congiunto” – ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1) dell'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – si intende la situazione in cui una amministrazione esercita su una società, congiuntamente con altre amministrazioni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata ricorrendo tutti i presupposti richiamati dal comma 5) dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

che detto controllo analogo implica un controllo amministrativo e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società partecipata tale da realizzare un modello di delegazione interorganica per il quale la società stessa opera quale *longa manus* del socio pubblico;

che tale tipologia di rapporto tra società ed enti locali soci determina in capo a questi ultimi un penetrante potere di direzione e coordinamento dell'attività del soggetto controllato che ne limita l'autonomia decisionale in relazione agli atti di gestione fondamentali;

che qualora la compagine sociale sia costituita, come nella fattispecie, da più enti pubblici si rende necessario garantire il controllo coordinato da parte dei medesimi al fine di assicurare forme di indirizzo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti;

Dato atto che:

allo scopo di assicurare il rispetto del modello di gestione prescritto dalla normativa di cui in premessa, lo statuto di G.E.A. S.r.l. prescrive testualmente che:

- a) “*possono essere soci della società gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni del territorio della Provincia di Lucca, nonché soggetti da loro partecipati purché a capitale interamente pubblico*” (articolo 4.1.) e “*la società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale ...*” (articolo 4.2);
- b) “*la società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci, titolare del capitale sociale*” (articolo 4.4.);
- c) “*che il controllo analogo è di norma esercitato sulla società in forma congiunta da tutti gli enti soci...*” (articolo 5.1.);

Dato atto che, più specificatamente, l'art. 6.2 dello statuto di G.E.A. S.r.l. prevede che il controllo analogo congiunto debba essere assicurato tramite un organismo appositamente dedicato, denominato “Organismo di controllo analogo congiunto – OCAC” e che tale organismo debba

regolare la propria attività tramite forme, modalità e condizioni definite da convenzione, approvata dai soci, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da regolamento.

Rilevato che:

- ☐ i soci di G.E.A. S.r.l., nel confermare la natura della società quale organismo dedicato all'erogazione di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, intendono esercitare un controllo congiunto sulla società medesima, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- ☐ sono stati predisposti allo scopo, la specifica convenzione, aggiornata alle previsioni della normativa recentemente intervenuta sull'argomento e nella durata, e l'allegato regolamento, atti a disciplinare le modalità per l'esercizio di tale controllo.

Atteso che l'atto convenzionale e l'allegato regolamento, le cui disposizioni rivestono carattere imperativo e vincolante per gli organi societari:

- ☐ prevedono meccanismi e sistemi operativi coerenti ed idonei ad assicurare l'effettivo esercizio del controllo analogo;
- ☐ garantiscono che tale controllo possa essere esercitato, mediante l'istituzione dell'organismo (OCAC) e delle sue singole articolazioni (comitato di indirizzo – comitato di gestione – comitato tecnico), ai diversi livelli di *governance* e di gestione e nelle varie forme di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo successivo).

UDITA la dichiarazione di voto negativo del gruppo di minoranza consiliare espressa dal capogruppo Masotti Angiolo in considerazione che il testo della proposta di deliberazione e della convenzione lasciano margini di dubbio e problemi interpretativi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere alla proroga della convenzione in oggetto e del regolamento allegato alla medesima quale parte integrante e sostanziale.

Attesa la competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, la convenzione, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci sulla società "GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE – G.E.A. S.r.l.";
2. di approvare altresì, quale parte integrante e sostanziale della convenzione di cui al precedente numero 1), il regolamento allegato alla medesima convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione;
3. di autorizzare il sindaco pro tempore, o suo delegato, ad intervenire, in rappresentanza dell'ente, alla sottoscrizione dell'atto convenzionale contestualmente al regolamento allegato.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 8 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 3 contrari
su n. 11 Consiglieri votanti.

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 8 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 3 contrari Bianchini Silvia, Maria, Giovanna, Masotti Angiolo, Iaconi Pietro.

:

DELIBERA:

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 Dlgs. vo
267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BONDI FRANCOLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DINI VIVIANA

CONVENZIONE
ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)
tra gli Enti Locali soci della società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl
per l'esercizio congiunto del Controllo Analogo

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di presso la sede della società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl, in via Pio La Torre 2/c – Castelnuovo di Garfagnana

TRA

- COMUNE DI CAMPORGIANO (codice fiscale: 00398710467), rappresentato dal sindaco pro-tempore Francesco PIFFERI GUASPARINI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI CAREGGINE (codice fiscale: 00398730465), rappresentato dal sindaco pro-tempore Mario PUPPA in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (codice fiscale: 00204360465), rappresentato dal sindaco pro-tempore Andrea TAGLIASACCHI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (codice fiscale: 00325940468), rappresentato dal sindaco pro-tempore Daniele GASPARI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI FOSCIANDORA (codice fiscale: 00420440463), rappresentato dal sindaco pro-tempore Moreno LUNARDI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI GALLICANO (codice fiscale: 81000160465), rappresentato dal sindaco pro-tempore David SAISI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI MINUCCIANO (codice fiscale: 00316330463), rappresentato dal sindaco pro-tempore Nicola POLI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI MOLAZZANA (codice fiscale: 00337570469), rappresentato dal sindaco pro-tempore Rino SIMONETTI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (codice fiscale: 00390480465), rappresentato dal sindaco pro-tempore Andrea CARRARI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI PIEVE FOSCIANA (codice fiscale: 00423604468), rappresentato dal sindaco pro-tempore Francesco ANGELINI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA (codice fiscale: 00330680463), rappresentato dal sindaco pro-tempore Pier Romano MARIANI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI VAGLI SOTTO (codice fiscale: 00398720466), rappresentato dal sindaco pro-tempore Mario PUGLIA in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;
- COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA (codice fiscale: 00335280467), rappresentato dal sindaco pro-tempore Dorino TAMAGNINI il 07 maggio 1961, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2018;

PREMESSO

che i comuni firmatari della presente Convenzione sono soci della società GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l., di seguito denominata G.E.A. S.r.l., come da atto ai rogiti Notaio Massimo CARIELLO di Pisa, repertorio n. 21860, raccolta n. 9061 registrato a Pisa il 16 febbraio 2015 al n. 796;
che la compagine sociale a totale partecipazione pubblica della società G.E.A. S.r.l. è costituita dai Comuni di seguito indicati per le quote a fianco di ciascuno riportate:

COMUNI SOCI	CAPITALE SOCIALE	
	Euro	%
Comune di Camporgiano	4.700,00	5,82%
Comune di Careggine	1.900,00	2,35%
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	20.000,00	24,75%
Comune di Castiglione di Garfagnana	5.500,00	6,81%
Comune di Fosciandora	1.900,00	2,35%
Comune di Galliciano	12.000,00	14,85%
Comune di Minucciano	6.600,00	8,17%
Comune di Molazzana	2.000,00	2,48%
Comune di Piazza al Serchio	7.400,00	9,16%
Comune di Pieve Fosciana	7.200,00	8,91%
Comune di San Romano in Garfagnana	4.300,00	5,32%
Comune di Vagli Sotto	3.200,00	3,96%
Comune di Villa Collemandina	4.100,00	5,07%
	80.800,00	100,00%

che la società G.E.A. S.r.l. ha per oggetto sociale (art. 7 dello Statuto) la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività e i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento, al trattamento, allo stoccaggio, al recupero e al riciclo dei rifiuti e di tutte le attività ad essi connessi ivi comprese le attività di bonifica, ripristino ambientale e di igiene urbana;

che la normativa vigente – ed in particolare i commi 1), 2), 4) e 5) dell’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – prevede che gli enti locali possono affidare, anche in forma associata, l’erogazione di servizi di interesse generale e, nello specifico, di servizi pubblici locali, a persone giuridiche di diritto privato (cosiddetto affidamento *in house*) a condizione che gli enti locali medesimi, titolari del capitale sociale, esercitino sulla persona giuridica partecipata un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;

che per “controllo analogo congiunto” – ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1) dell’art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – si intende la situazione in cui una amministrazione esercita su una società, congiuntamente con altre amministrazioni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata ricorrendo tutti i presupposti richiamati dal comma 5) dell’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

che detto controllo analogo implica un controllo amministrativo e finanziario stringente e penetrante dell’ente pubblico sulla società partecipata tale da realizzare un modello di delegazione interorganica per il quale la società stessa opera quale *longa manus* del socio pubblico;

che tale tipologia di rapporto tra società ed enti locali soci determina in capo a questi ultimi un penetrante potere di direzione e coordinamento dell’attività del soggetto controllato che ne limita l’autonomia decisionale in relazione agli atti di gestione fondamentali;

che qualora la compagine sociale sia costituita, come nella fattispecie, da più enti pubblici si rende necessario garantire il controllo coordinato da parte dei medesimi al fine di assicurare forme di indirizzo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti;

che l’art. 6.2 dello Statuto di G.E.A. S.r.l. prevede che l’Organismo di Controllo Analogo Congiunto (O.C.A.C.) debba realizzare la propria attività tramite forme, modalità e condizioni regolate, tra l’altro, da specifica Convenzione adottata dai soci ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che i soci della società G.E.A. S.r.l., nel confermare la natura della società quale organismo dedicato all'erogazione di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, intendono esercitare un controllo congiunto sulla società medesima, analogo a quello esercitato sui propri servizi, sottoscrivendo allo scopo la presente Convenzione ai sensi del richiamato art. 30 del TUEL.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

1. I comuni, come sopra rappresentati, intendono, in qualità di soci della società GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l., di seguito denominata per brevità "G.E.A. S.r.l." o "società", potenziare le prerogative ad essi riconosciute dalla legge e dallo statuto societario costituendo, tramite la presente Convenzione, lo strumento di indirizzo, coordinamento e verifica sulla gestione societaria che assicuri a tutti gli enti pubblici soci, in forma coordinata e congiunta, un controllo sulla società medesima analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità definite dallo statuto societario, dalla presente convenzione, dallo specifico regolamento, dalla carta dei servizi e dai contratti di servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soci firmatari del presente atto convengono di qualificare il rapporto intercorrente tra gli enti pubblici soci e la G.E.A. S.r.l. quale rapporto di dipendenza interorganica per il quale gli enti controllanti godono di un penetrante potere di direzione e coordinamento sugli atti di gestione fondamentale del Servizio e della società inquadrabile quale organismo gestionale di cui gli enti stessi si avvalgono per il perseguimento, in forma associata, dei propri fini istituzionali.

Art. 3 – Durata, proroga, scioglimento e modificazioni

1. I soci convengono di fissare la durata della presente convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite sino al 31 dicembre 2022, con decorrenza dalla data del 1 gennaio 2018, senza soluzione di continuità con la precedente convenzione.
2. La proroga della durata della presente convenzione potrà essere disposta per espressa formale volontà dei soci firmatari, essendo esclusa per legge la possibilità di tacito rinnovo.
3. I soci hanno la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata purché tale facoltà sia esercitata da tutti i sottoscrittori della presente convenzione.
4. Eventuali modifiche al presente atto potranno essere introdotte a seguito di volontà espressa da tutti i soci sottoscrittori con le procedure adottate per l'approvazione della presente convenzione.

Art. 4 – Capitale di G.E.A. S.r.l.

1. I soci sottoscrittori si impegnano a garantire, ai sensi dell'art. 4.2 dello statuto della società, che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società; a tal fine, possono concorrere a comporre il capitale pubblico, oltre gli enti locali soci anche altre pubbliche amministrazioni del territorio della Provincia di Lucca, nonché da soggetti loro partecipati purché a capitale interamente pubblico.

Art. 5 – Attività di G.E.A. S.r.l.

1. I soci sottoscrittori si impegnano a vigilare, ai sensi dell'art. 4.4. dello statuto della società, affinché la società svolga la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci titolari del capitale sociale.

Art. 6 – Coordinamento con la società – L'Organismo di Controllo Analogo Congiunto

1. Al fine di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto, i soci di G.E.A. S.r.l. istituiscono l'Organismo di Controllo Analogo Congiunto, di seguito denominato per brevità «OCAC», composto da rappresentanti degli enti soci.

2. L'OCAC rappresenta la sede di coordinamento, informazione e consultazione tra i soci e tra la società e i soci, nonché di controllo dei soci sulla società.
3. L'OCAC assicura il raccordo tra i soci e la società individuando, nell'ambito delle determinazioni assunte dall'assemblea della società, le linee generali dell'attività e gli obiettivi societari ed attuando la verifica delle attività, la vigilanza sullo stato di attuazione degli obiettivi definiti anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
4. La società, al fine di garantire l'esercizio effettivo del controllo analogo, si impegna ad adempiere agli obblighi prescritti dall'art. 5, commi 2) e 3), dello statuto societario.
5. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'OCAC sono disciplinati dal Regolamento allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente convenzione e, per quanto non previsto dalla medesima, si fa rinvio agli atti di auto-organizzazione adottati, in piena autonomia, dall'organismo stesso.

Art. 7 – Tipologia dei controlli

1. I soci di G.E.A. S.r.l. convengono di esercitare, con le modalità riportate nei successivi articoli, il controllo sulla società in forma congiunta mediante:
 - a) il controllo preventivo, in forma di indirizzo;
 - b) il controllo contemporaneo, in forma di monitoraggio;
 - c) il controllo successivo, in forma di verifica.
2. Ulteriori modalità di controllo, con i correlativi obblighi per la società, potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi che dovranno in ogni caso prevedere il potere dei soci affidanti di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento dei singoli servizi al fine di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed mantenimento degli standard di qualità previsti all'atto dell'affidamento dei servizi medesimi.

Art. 8 – Controllo preventivo

1. Nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi gli obblighi delle società di capitali derivanti dalla legge, i soci esercitano il controllo preventivo congiunto sulla società mediante:
 - a) atti di indirizzo in ordine all'attività della società, in applicazione dello statuto, dei contratti di servizio, delle carte dei servizi e delle clausole contenute nella presente convenzione;
 - b) nomina degli amministratori e dell'organismo di controllo;
 - c) strumenti di programmazione generale.
2. In particolare, i seguenti documenti ed atti fondamentali saranno oggetto, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea della società, di specifiche relazioni redatte dai comitati dell'OCAC competenti per materia i quali, come previsto dallo statuto, assicurano la necessaria collaborazione nella loro predisposizione:
 - a) gli indirizzi strategici dell'attività sociale;
 - b) il bilancio di esercizio, il budget di esercizio, i piani degli investimenti e/o i piani aziendali, il piano operativo annuale di gestione (POAG);
 - c) l'acquisizione e le dismissioni di beni immobili;
 - d) l'acquisizione e le dismissioni di partecipazioni in società;
 - e) la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;
 - f) l'assunzione di mutui;
 - g) il rilascio di fidejussioni diverse da quelle strettamente legate alla gestione operativa del Servizio (quali, ad esempio, le garanzie specifiche richieste dai fornitori abituali);
 - h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) gli atti di competenza dell'assemblea straordinaria.
3. L'OCAC esprime inoltre parere preventivo in ordine a specifici atti della società qualora l'assemblea dei soci ne faccia esplicita richiesta.

Art. 9 – Controllo contemporaneo

1. I soci, tramite l'OCAC, esercitano il controllo contemporaneo sulla società mediante l'attività di vigilanza, ispezione, monitoraggio e verifica.
2. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo contemporaneo, l'OCAC ha facoltà di effettuare controlli e verifiche sui livelli dei servizi resi alla collettività e sullo stato di applicazione dei contratti di servizio.
3. L'OCAC potrà accedere a tutti i documenti sociali, richiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo "*in itinere*" dello stato di attuazione degli obiettivi societari, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione.
4. A ciascun socio è comunque assicurato, per l'esercizio del controllo individuale, il diritto di ottenere informazioni in ordine alla gestione dei servizi affidati a condizione che tale controllo non comporti eccessivo aggravio degli oneri, delle procedure e delle attività richieste alla società, né ponga ostacoli alla gestione della medesima.
5. Nei contratti di servizio, secondo quanto disposto dal precedente art. 7, comma 2), potranno eventualmente essere inserite ulteriori specifiche forme di controllo contemporaneo.

Art. 10 – Controllo successivo

1. L'OCAC, per mezzo dei competenti comitati tecnici previsti dall'allegato regolamento, attua la verifica sul conseguimento a consuntivo degli obiettivi societari, come risultanti dai bilanci e dai piani aziendali (aventi contenuti strategici o di natura finanziaria, patrimoniale ed economica) della società, approvati e/o autorizzati dall'assemblea dei soci.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la società è tenuta a trasmettere, con cadenza semestrale, all'OCAC, nelle forme documentali preventivamente concordate con il medesimo, relazioni sull'andamento della gestione e sull'esecuzione dei servizi affidati, le risultanze del controllo di gestione a livello di conto economico per singolo esercizio ed, eventualmente, per singolo socio con relativa analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione generale ed operativa annuale.
3. Le relazioni periodiche di cui al precedente comma dovranno essere corredate da *report* con indicatori di efficienza, efficacia ed economicità al fine di consentire all'OCAC di esercitare il controllo sulla qualità dei servizi erogati, nonché gli esiti di indagini, condotte con cadenza almeno biennale, di "*customer satisfaction*".
4. L'OCAC è tenuto a trasmettere ai soci pubblici una relazione annuale sull'andamento amministrativo ed economico della società; nel caso in cui l'organismo di controllo rilevi carenze gestionali o eventuali disservizi dovrà sottoporre ai soci proposte per la risoluzione delle criticità, nonché azioni atte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
5. Nel caso in cui l'OCAC ravvisi, da parte degli organi di amministrazione della società, l'integrazione di condotte omissive, contrastanti con le previsioni dello statuto societario, della presente convenzione ed del regolamento allegato, o che, comunque, inibiscano o ritardino il corretto esercizio della funzione di controllo, dovrà darne informazioni ai soci anche al fine di un'eventuale determinazione di revoca per giusta causa di tali organi.

Art. 11 – Rapporti finanziari

1. Gli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'OCAC e dei Comitati in cui esso si articola, nonché di ogni altro onere derivante dall'attuazione della presente convenzione sono a carico della società.

Art. 12 – Obblighi dei soci

1. I soci, nell'attuazione della presente convenzione, ispirano le proprie condotte ai principi di trasparenza e leale collaborazione.
2. Le decisioni validamente assunte dall'OCAC e dai comitati in cui lo stesso è articolato sono vincolanti per tutti i soci.
3. Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture ed i propri uffici, nonché ad assicurare la collaborazione tecnico-amministrativa necessaria all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Recesso

1. La perdita della qualità di socio della G.E.A. S.r.l. comporta la decadenza dalla partecipazione all'OCAC ed il venir meno del diritto di nominare propri rappresentanti nello stesso OCAC.

Art. 14 – Registrazione e spese

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 18 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo, come da Tab. allegato "B" art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 15 – Controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Lucca.

La presente convenzione, letta e sottoscritta dai contraenti e dagli stessi approvata per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di n. ____ pagine complete e n. ____ righe della presente e di essa costituisce parte integrante e sostanziale il regolamento allegato, composto da n. 15 articoli.

(SOTTOSCRIZIONI)

(Allegato allo schema di Convenzione)

REGOLAMENTO

per il funzionamento dell'Organismo di Controllo Analogo Congiunto (OCAC) esercitato dagli enti soci sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti affidato alla società G.E.A. S.r.l.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione della convenzione sottoscritta dai soci di GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE – G.E.A. S.r.l., di cui costituisce parte integrante e sostanziale, l'esercizio del controllo analogo che i soci esercitano congiuntamente sulla società nel rispetto della normativa di riferimento per l'affidamento *in house providing* di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.
2. Per “Servizio” si intende il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani affidato dagli enti soci alla società G.E.A. S.r.l.
3. Per “Controllo Analogo Congiunto” (Controllo) si intende il controllo esercitato dagli enti soci in forma congiunta sulla società e sul servizio con modalità analoghe al controllo che gli stessi enti esercitano sui propri uffici e servizi ricorrendo tutti i presupposti richiamati dal comma 5) dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Per “Organismo di Controllo Analogo Congiunto” (OCAC) si intende l'organismo unitario collegialmente composto dai tutti i rappresentanti nominati dagli enti soci nei seguenti Comitati:
 - il comitato di INDIRIZZO di cui al successivo articolo 6;
 - il comitato sulla GESTIONE di cui al successivo articolo 7;
 - il comitato TECNICO di cui al successivo articolo 8.
5. Per “Comitati” si intendono gli organi di indirizzo (Comitato di INDIRIZZO) e tecnici (Comitato sulla GESTIONE e Comitato TECNICO) ai quali sono demandate specifiche funzioni di indirizzo e controllo sul servizio e sulla società.
6. Per “Organo amministrativo” si intende l'organo amministrativo (amministratore unico) della società G.E.A. S.r.l.

Articolo 3 – Modalità di esercizio del controllo congiunto

1. L'OCAC esercita il controllo congiunto sulla società con le modalità definite dalla convenzione, come integrate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il controllo sul servizio è esercitato dai singoli Comitati, per le materie di rispettiva competenza, o collegialmente dall'OCAC.
3. Il controllo, ancorché esercitato in forma congiunta e/o delegata, assicura a ciascun ente socio la piena conoscenza delle modalità di gestione del servizio e, più in generale, delle attività e della gestione della società G.E.A. S.r.l.
4. Il controllo, pur ribadendo il rispetto delle specifiche previsioni contenute nel codice civile in materia di diritto societario, è esercitato con modalità tali da assicurare la piena autonomia dell'organo amministrativo sulle scelte di gestione operativa del servizio e dell'azienda.
5. L'OCAC e i comitati in cui si articola possono svolgere, su specifica richiesta dell'organo amministrativo, funzioni consultive di supporto all'attività di gestione del servizio e, in via straordinaria, della società.

Art. 4 – Composizione

1. L'OCAC si articola in tre distinti comitati:
 - a) il comitato di INDIRIZZO di cui al successivo articolo 6;
 - b) il comitato sulla GESTIONE di cui al successivo articolo 7;
 - c) il comitato TECNICO di cui al successivo articolo 8.

2. Sono componenti dell'OCAC o dei comitati, come meglio specificato nei rispettivi articoli che ne disciplinano la composizione e le rispettive materie di competenza, i rappresentanti degli Enti soci individuati rispettivamente tra gli amministratori o tra i dipendenti degli stessi enti ed appositamente delegati in forma scritta dagli enti medesimi.
3. Al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'OCAC o dei comitati è altresì espressamente prevista la partecipazione:
 - a) dell'organo amministrativo;
 - b) di un segretario;
 - c) degli eventuali soggetti, nominati dalla società G.E.A. S.r.l., responsabili di specifiche funzioni attinenti il servizio o la gestione della società;
 - d) degli eventuali soggetti terzi, appositamente nominati dagli enti soci o dall'organo amministrativo, particolarmente esperti su specifici argomenti attinenti il servizio o la gestione della società; questi ultimi partecipano alle attività dell'OCAC o dei comitati con funzione consultiva e non possono rappresentare i rispettivi mandatarî.
4. Ai soggetti individuati al precedente comma 3) non è attribuito diritto di voto.
5. Ciascun ente, con apposita delega scritta, può essere rappresentato nell'ambito dell'OCAC o dei suoi Comitati da rappresentanti di altri enti soci.

Art. 5 – Norme generali

1. Ai fini della costituzione:
 - a) partecipano all'OCAC e ai comitati i rappresentanti degli enti Soci, l'organo amministrativo, i soggetti delegati dalla società G.E.A. S.r.l. a specifiche funzioni attinenti il servizio o alla gestione tecnico-amministrativa della società e i rappresentanti degli enti soci.
 - b) l'OCAC e i comitati sono validamente costituiti con la presenza dei rappresentanti di tanti enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza del numero dei soci.
2. Ai fini della validità delle deliberazioni:
 - a) l'OCAC e i comitati deliberano con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza degli enti soci rappresentati;
 - b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;
 - c) le decisioni validamente assunte dall'OCAC o dai comitati sono vincolanti per tutti gli enti soci in virtù di quanto stabilito dalla convenzione, in ossequio al principio di delega "implicita" del controllo;
 - d) è facoltà di ogni ente dissenziente o assente non rappresentato di richiedere, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della riunione, una nuova convocazione dell'OCAC o del comitato per discutere e deliberare nuovamente sugli argomenti della riunione nella quale era assente non rappresentato o per il quale il rappresentante dell'ente ha manifestato formalmente il proprio dissenso.
3. Ai fini delle convocazioni:
 - a) le riunioni dell'OCAC e dei comitati sono convocate a mezzo e-mail inviate agli indirizzi comunicati dagli stessi componenti all'organo amministrativo;
 - b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a cinque giorni con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;
 - c) l'OCAC o i comitati sono convocati con le frequenze previste dallo statuto della società G.E.A. S.r.l. o secondo quanto stabilito dai singoli comitati o su espressa richiesta di tanti rappresentanti che rappresentino contemporaneamente almeno 30% del capitale e del numero dei soci.
4. Ai fini della nomina dei presidenti dell'OCAC e dei comitati:
 - a) l'OCAC e i comitati nominano tra i propri componenti i rispettivi presidenti i quali restano in carica sei mesi e possono essere rieletti;
 - b) i presidenti provvedono alla convocazione delle riunioni e regolano il funzionamento dei lavori;
 - c) i presidenti nominano, anche tra soggetti non appartenenti all'OCAC o ai comitati, il segretario delle riunioni il quale provvede a redigere sommario verbale delle riunioni medesime;
 - d) in caso di assenza o di inattività dei presidenti, le funzioni ad ~~egli~~ essi attribuite sono esercitate dall'organo amministrativo;

e) la presidenza dell'OCAC spetta al presidente del comitato di INDIRIZZO.

Art. 6 – Il comitato di INDIRIZZO

1. Al comitato di INDIRIZZO competono le indicazioni sugli obiettivi del servizio, sulle strategie aziendali e sulla nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo; esso può esprimersi anche sulle materie che eccezionalmente gli altri comitati abbiano deciso di sottoporre alla sua competenza.
2. Il comitato è composto dai sindaci degli enti soci o da assessori da essi delegati nonché dall'organo amministrativo.
3. I sindaci hanno facoltà di delegare in forma scritta i rappresentanti di altri enti soci a partecipare alle riunioni del comitato.

Art. 7 – Il comitato di GESTIONE

1. Al comitato di GESTIONE competono le materie inerenti la gestione amministrativa del servizio e dell'azienda con particolare riferimento al bilancio, alla tariffa del servizio, agli aspetti contabili e agli argomenti di natura patrimoniale, economica e finanziaria.
2. Il comitato è composto dai rappresentanti dei servizi finanziari degli enti soci appositamente individuati dal sindaco di riferimento.
3. Ad esso partecipano l'organo amministrativo e i rappresentanti del servizio finanziario della società G.E.A. S.r.l.
4. Alle riunioni del comitato possono eventualmente partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei comuni soci, nonché i consulenti incaricati dagli stessi enti soci o dall'organo amministrativo.

Art. 8 – Il comitato TECNICO

1. Al comitato TECNICO competono le materie tecniche inerenti la gestione e l'organizzazione del servizio.
2. Il comitato è composto dai rappresentanti dei competenti servizi tecnici degli enti soci, appositamente individuati dal sindaco di riferimento.
3. Ad esso partecipano l'organo amministrativo, il direttore della società, i caposervizio ed i rappresentanti dell'ufficio tecnico della società stessa.
4. Possono eventualmente partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, i consulenti incaricati dagli enti soci o dall'organo amministrativo.

Art. 9 – Costituzione e validità delle deliberazioni dei comitati

1. Ai fini della costituzione e validità delle deliberazioni assunte dai comitati si applicano le norme generali contenute nel precedente articolo 5.

Art. 10 – Durata del regolamento

1. Il presente regolamento ha durata ed efficacia pari alla durata ed alla efficacia della convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 11 – Modifiche al regolamento

1. Qualsiasi variazione al presente regolamento dovrà essere preventivamente approvata dal tutti i soci.

Art. 12 – Norme finali

1. In caso di adesione di altri enti alla società dovrà essere assicurata l'accettazione e la sottoscrizione del presente Regolamento.
2. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero intervenire modifiche di legge non conformi alle pattuizioni sottoscritte, i soci si impegnano reciprocamente a rinegoziare in buona fede gli eventuali emendamenti da introdurre al fine di salvaguardare l'obiettivo comune dell'esercizio del controllo congiunto sulla società.

Comune di Camporgiano

Comune di Careggine

Comune di Castiglione di Garfagnana

Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Comune di Fosciandora

Comune di Galliciano

Comune di Minucciano

Comune di Molazzana

Comune di Piazza al Serchio

Comune di Pieve Fosciana

Comune di San Romano di Garfagnana

Comune di Vagli di Sotto

Comune di Villa Collemandina

Per presa visione,
Garfagnana Ecologia Ambiente Srl



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 122/2018

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

Il Responsabile del Settore SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Castelnuovo di Garfagnana, 29/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CANOZZI VINCENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA**
(Provincia di LUCCA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 122/2018**

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Castelnuovo di Garfagnana, 29/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LUCCHESI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 02/02/2018

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 07/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

Settore Amministrativo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA

N. 5 DEL 02/02/2018

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2018 .

Castelnuovo di Garfagnana, 05/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)